



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai Rappresentanti delle OO.SS. del personale
non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

E p.c.

Al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

All'Ufficio I – Segreteria Generale

Oggetto: P.C.D. recante i criteri per la mobilità a domanda del personale di Polizia Penitenziaria ruolo Agenti-Assistenti, Sovrintendenti e Ispettori per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni.

Si trasmette copia del provvedimento del Capo del Dipartimento datato 6 agosto 2021, recante i criteri per la mobilità a domanda del personale di Polizia Penitenziaria ruolo Agenti-Assistenti, Sovrintendenti e Ispettori per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni. Si rappresenta che seguirà circolare esplicativa sull'argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*";
- VISTO l'art. 38, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*";
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, recante "*Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*";
- VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, recante "*Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003*";
- VISTO l'Accordo quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria stipulato il 24 marzo 2004;
- VISTO il d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, recante "*Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)*";
- VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- VISTO il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86;
- VISTO il DM 9 ottobre 2009 con il quale sono stati stabiliti i requisiti e le modalità di accesso per il personale di Polizia Penitenziaria al corso di specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni;
- RITENUTA la necessità di rivedere le disposizioni dell'accordo sulla mobilità interna del personale di Polizia Penitenziaria in modo da adeguarle alle esigenze emerse in sede di applicazione;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

CONVENUTI

i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria.

DECRETA

Titolo I
(Disposizioni Generali)

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina il procedimento di trasferimento a domanda degli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2
(Pubblicazione dei posti)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Amministrazione mette a bando tutte le sedi di servizio degli istituti penitenziari per adulti oggetto di possibile richiesta di trasferimento per il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Con cadenza biennale, a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, l'Amministrazione, sentito il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, comunica anche le sedi di servizio disponibili negli istituti penali per i minorenni. La comunicazione contiene il termine e i modi nei quali il personale può presentare la propria domanda.
2. In considerazione della specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni, con cadenza biennale, a decorrere dall'anno di emanazione del presente decreto, per le vacanze organiche negli Istituti e Servizi minorili si provvede con interpello emanato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità al quale partecipa solo il personale del contingente per la Giustizia Minorile dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, in servizio presso gli Istituti penali per i minorenni e i Centri di prima accoglienza. Il personale che partecipa al predetto interpello non può partecipare nello stesso anno all'interpello di cui al comma 1 del presente articolo. L'interpello adotta i criteri di valutazione contenuti nel titolo secondo del presente provvedimento.
3. Il personale è ammesso a presentare domanda di trasferimento per le sedi di gradimento nei modi previsti dal comma 1.
4. L'Amministrazione, quando ritenga di procedere ai trasferimenti, dispone l'assegnazione del personale del Corpo agli Istituti, nel rispetto delle graduatorie che sono state formate, applicando i criteri contenuti nel titolo secondo del presente provvedimento.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

5. L'Amministrazione porta a conoscenza del personale le comunicazioni di cui al comma 1 mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso, altresì, con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate.

Articolo 3

(Presentazione della domanda di trasferimento)

1. Il dipendente che aspira ad essere trasferito ad altra sede deve presentare domanda entro il termine indicato nel bando. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando. Le domande presentate in modalità diversa sono inammissibili.
2. Fermo restando quanto previsto nei commi 1 e 2, dell'art. 2, nella domanda il dipendente indica, in ordine di preferenza, il numero massimo di tre istituti, tra istituti penitenziari per adulti e istituti penali per minorenni.
3. Nel caso in cui sono presenti più istituti nella stessa città, il dipendente indica con precisione la sede presso la quale intende essere trasferito. L'indicazione generica del solo contesto cittadino rende improcedibile la domanda.
4. Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non previsti dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che costituiscano comunque titolo per il trasferimento a domanda devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per partecipare all'interpello. Essi sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nei modi prestabiliti dall'art. 39 e ss. del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il dipendente presenta le dichiarazioni di cui al comma 4 contestualmente all'istanza e le sottoscrive in presenza dell'addetto alla ricezione. Qualora la produzione non avvenga di persona, la documentazione è depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è competente a ricevere la documentazione che allega all'istanza.
6. I verbali delle competenti commissioni mediche non possono essere sostituiti da altro documento ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il dipendente deposita la domanda presso la sede di assegnazione. L'ufficio riceve e protocolla immediatamente la domanda. Il dipendente comandato fuori dalla propria sede di assegnazione può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza di trasferimento presso la sede in cui presta servizio. L'ufficio che l'ha ricevuta invia, entro 5 giorni, l'originale alla direzione di assegnazione e, per posta elettronica/sistema SIGP, la copia in formato pdf, per il successivo inoltro, a cura di quest'ultima, alla Direzione Generale del personale e delle risorse. Il personale assente dal servizio può inoltrare la domanda tramite PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai fini del comma 9 del presente articolo, farà fede il timbro postale di spedizione.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

8. Il termine di presentazione della domanda è perentorio. Le domande depositate oltre i termini indicati nel bando, nonché quelle presentate con modalità diverse da quelle indicate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, non sono procedibili.
9. Il rispetto del termine è provato mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura dell'ufficio che riceve la domanda. A richiesta, l'ufficio appone sulla copia, esibita dal dipendente, timbro, data e numero di protocollo conformi a quelli apposti nella domanda presentata.
10. La sede di assegnazione compila, nell'ordine di presentazione o di ricezione della domanda presentata presso altra sede dai comandati fuori sede, la scheda informatizzata individuale dell'istanza, inserendo i dati di cui al titolo II del presente decreto, così come indicati dal dipendente nella propria domanda.
11. Compilata la scheda informatizzata individuale, l'ufficio provvede a stamparla per l'eventuale correzione, l'accettazione e la firma del dipendente, che conferma con ciò l'esatto inserimento dei dati dichiarati nella propria domanda. Per i comandati fuori sede l'ufficio invia, via e-mail, la scheda in formato pdf alla sede di effettivo servizio che, dopo aver ricevuto la conferma, l'accettazione e la firma del dipendente come indicato nel precedente comma, la trasmette all'ufficio mittente, inviando con mail il pdf e con posta ordinaria l'originale. Nel caso di personale assente dal servizio la scheda informatizzata può essere accettata anche attraverso mezzi telematici. In tal caso le Direzioni degli istituti e servizi redigono succinto verbale di accettazione.
12. L'ufficio trasmette la domanda e la scheda informatizzata individuale, firmata per conferma ed accettazione dall'istante, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dell'interpello, in formato PDF all'Ufficio II – Corpo di Polizia Penitenziaria della Direzione Generale del personale e delle risorse.

Articolo 4 (Legittimazione)

1. Se non diversamente disposto dal bando di concorso che ha determinato l'assunzione nel Corpo, la domanda di trasferimento può essere presentata dal personale di tutti i ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria indicati dall'art. 1 del presente provvedimento.

Articolo 5 (Formazione della graduatoria)

1. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata sulla base dell'inserimento dei dati con procedura informatizzata a seguito della compilazione della domanda all'atto della presentazione, mediante la compilazione della scheda informatica a "compilazione guidata".
2. Il punteggio è attribuito sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'istante.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

3. La graduatoria nazionale provvisoria è formata, a cura dell'Ufficio II della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, entro il quinto mese successivo alla data di scadenza del bando.
4. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura delle direzioni degli istituti, uffici e servizi nelle bacheche destinate. La graduatoria provvisoria è divulgata alle OO.SS. rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
5. Avverso il punteggio attribuito o il mancato riconoscimento dei titoli di preferenza, il dipendente può presentare domanda di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro 20 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale.
6. L'ufficio che riceve l'istanza di revisione, la invia, entro i 5 giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma precedente, sempre in via informatica ed in copia (pdf), alla sede di assegnazione allegando i documenti comprovanti i titoli che il dipendente assume non valutati e non riportati nel foglio matricolare. L'ufficio provvede entro i 5 giorni seguenti all'inoltro con le modalità stabilite dall'art 3, comma 7.
7. All'esame delle richieste di revisione dei punteggi e dei titoli di preferenza attribuiti nella graduatoria di cui al comma 3 provvede una commissione di revisione nominata con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse. La commissione è composta da un presidente scelto tra i dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, e da nove componenti tra i quali è individuato anche personale appartenente al contingente della giustizia minorile e di comunità. Con la commissione collaborano un segretario e un segretario supplente. Nel comporre la commissione sono osservate le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione alla commissione del personale che sia rappresentante sindacale. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti oltre al presidente.
8. Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione, la Direzione Generale del Personale e delle Risorse emana entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di emissione del bando la graduatoria definitiva.
9. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito istituzionale, unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura delle direzioni degli istituti, uffici e servizi nelle bacheche destinate.
10. La pubblicazione vale come risposta per il personale che ha fatto richiesta di revisione.
11. La graduatoria definitiva viene trasmessa alle OOSS rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali, e rimane vigente fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al successivo interpellato.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Articolo 6 (Revoca della domanda)

1. Il dipendente presenta le dichiarazioni di revoca, totale o parziale, delle istanze di trasferimento, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale nei modi previsti dall'art. 3, comma 9.
2. Nell'imminenza dei piani di mobilità a domanda, ivi compresi i trasferimenti di cui all'art. 2 comma 4, l'Amministrazione, previo avviso al personale, concede un termine non superiore a 30 giorni entro cui il dipendente può presentare domanda di revoca della richiesta di trasferimento.
3. Esperita la procedura di cui ai commi precedenti, fatti salvi casi del tutto eccezionali e documentati, non è possibile revocare il provvedimento di trasferimento emesso a domanda dell'interessato.

Titolo II [Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda]

Articolo 7 (Punteggio)

1. Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza valutabili nel procedimento e i relativi punteggi.
2. A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva costituisce titolo preferenziale.

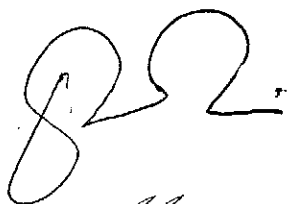
Articolo 8 (Anzianità)

1. Per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a sei mesi, prestato nel Corpo di polizia penitenziaria sono attribuiti:

fino a cinque anni	Punti 1,00;
dal sesto al decimo	Punti 2,00;
dall'undicesimo al quindicesimo	Punti 3,00;
dal sedicesimo al diciannovesimo	Punti 4,00;
dal ventesimo al ventiquattresimo	Punti 5,00;
dal venticinquesimo in poi	Punti 6,00.

2. Al personale che ha prestato servizio nella stessa sede è attribuito un punteggio aggiuntivo di:

Punti 1	dopo 10 anni;
Punti 2	dopo 20 anni.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

3. L'anzianità di servizio è calcolata dal momento dell'assunzione nel Corpo, compresi i periodi trascorsi nella posizione di agente ausiliario o agente ausiliario trattenuto, sottraendo i periodi che per varia causa determinano interruzioni risultanti dal foglio matricolare.
4. Al personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di effettivo servizio nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00.
5. Al personale che ha contratto malattie o menomazioni in occasione di servizio è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,50 per ogni causa di servizio riconosciuta, fino ad un massimo di 3,00 punti (6 cause di servizio).
6. Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo di Polizia Penitenziaria o nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia o quale Vigilatrice penitenziaria, anteriormente alla data di riassunzione, reintegrazione o riammissione sono sommati all'anzianità di servizio. Qualora la condizione di riassunto, di reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l'interessato deve indicare nella domanda di trasferimento i periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della reintegrazione o della riammissione.

Articolo 9

(Servizio prestato in sedi disagiate)

1. Al personale che ha svolto effettivo servizio presso le sedi di seguito indicate, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, sono attribuiti:
 - a) C.C. Tolmezzo, C.R. San Gimignano, C.R. Volterra, C.C. Venezia Santa Maria Maggiore, punti 2;
 - b) C.R. Mamone, C.R. Favignana, C.R. Porto Azzurro, C.R.F. Venezia Giudecca, punti 3;
 - c) C.R. Gorgona, sezione distaccata di Livorno, (a condizione che la Direzione attesti che il personale ha prestato servizio in maniera continuativa in tale sede) punti 4,00.
2. Il punteggio di cui al comma 1 è aggiunto al punteggio determinato ai sensi dell'art. 8, del presente decreto. Per l'attribuzione del punteggio, fermo restando l'effettivo servizio del dipendente nella sede disagiata, fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'interessato.
3. Il punteggio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.
4. Il personale assegnato alla C.R. Gorgona prima che diventasse sezione distaccata della C.C. Livorno e che vi ha prestato servizio effettivo per almeno sei anni, ha diritto ad essere trasferito nella sede richiesta. Qualora nella sede ambita non vi fossero disponibilità in organico ha diritto ad essere trasferito in altra sede nella stessa regione.
5. I criteri di assegnazione del personale presso la sede distaccata di Gorgona devono essere concordati tra la direzione della C.C. Livorno e le Organizzazioni sindacali.





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Articolo 10 (Servizio prestato al G.O.M.)

1. Al personale che ha prestato servizio presso il G.O.M. e che, ai sensi dell'art. 9, commi 4, 5 e 6 del vigente decreto ministeriale 30 luglio 2020, ha assicurato da quella data una permanenza minima di quattro anni continuativi, sono attribuiti punti 4 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi prestato presso i reparti operativi mobili e presso l'ufficio centrale se impiegato in compiti funzionali e direttamente connessi ai servizi operativi.
2. Al personale che all'entrata in vigore del presente provvedimento è in servizio presso il G.O.M. è attribuito un punteggio di punti 1 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, per il servizio prestato dal 27 luglio 2017 al 30 luglio 2020 presso i reparti operativi mobili e presso l'ufficio centrale se impiegato in compiti funzionali e direttamente connessi ai servizi operativi.
3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.

Articolo 11 (Effettività del servizio)

1. Per servizio effettivo e per il calcolo dei punteggi aggiuntivi previsti nel presente provvedimento sono valutati i periodi di servizio dai quali si desuma la materiale ed effettiva presenza del dipendente nella relativa sede.

Articolo 12 (Condizioni di famiglia)

1. Per il ricongiungimento al coniuge (anche in caso di unioni civili) non divorziato, né giudizialmente o consensualmente separato, nonché al convivente:
se residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua:
se residenti nella regione di trasferimento richiesta:
punti 2,00;
punti 1,00.
2. Per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico:
se residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua:
se residenti nella regione di trasferimento richiesta:
punti 3,00 per ogni figlio;
punti 1,50 per ogni figlio.
3. Nel caso di genitore celibe/nubile vedovo, separato o divorziato investito in via esclusiva della responsabilità genitoriale, sono attribuiti per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico:



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

se residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a questa geograficamente contigua: ulteriori punti 3,00 per ogni figlio.

se residenti nella regione di trasferimento richiesta: ulteriori punti 1,50 per ogni figlio.

4. I punteggi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili.

5. Nel caso in cui il dipendente sia affidatario esclusivo o coaffidatario con collocamento del minore presso di sé è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di punti 2 per ogni figlio.

6. La posizione di familiare a carico è provata con la produzione dell'ultimo prospetto paga (anche in semplice fotocopia), dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

7. Il legame di stabile convivenza è provato mediante dichiarazione, allegata alla domanda di trasferimento, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione.

8. Per la necessità di assistere il coniuge, un parente o affine entro il primo grado, che presenti handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che impone l'assistenza del familiare, per una sede nella stessa regione del domicilio del disabile e, se non nella stessa regione, non oltre i 120 chilometri dal domicilio del disabile, sono attribuiti: punti 4,00. In caso di più familiari disabili è attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 4 per ogni familiare disabile.

9. Nei casi e nei limiti di cui al comma 8, quando sussiste un handicap non grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti: punti 2,00.

10. Lo stato di handicap è provato da certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3-bis del d. l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con l. 27 ottobre 1993, n. 423, rilasciata da un medico, specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. In tale ultimo caso il punteggio è ottenuto sotto condizione di conferma da parte della competente commissione.

Articolo 13

(Soppressione della sede di servizio)

1. Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un reparto i dipendenti che vi erano assegnati sono destinati, d'ufficio, alla sede di servizio limitrofa, nei modi di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86.

2. Nel caso di cui al comma 1, il dipendente può chiedere, in alternativa, di essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione nell'ambito di un altro reparto di istituto penitenziario. La domanda è accolta nei limiti delle vacanze organiche relative alla sede richiesta.

3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono disposte con precedenza sulla graduatoria formata in seguito all'interpello nazionale vigente.

82



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

4. In caso di soppressione di un reparto va sempre attivato un confronto tra Amministrazione e organizzazioni sindacali, teso a contemperare le esigenze dell'Amministrazione e del personale.

Articolo 14 (Vigenza)

1. Con la pubblicazione del presente provvedimento cessa di avere efficacia il provvedimento 5 novembre 2012 e tutti i precedenti provvedimenti aventi ad oggetto la mobilità del personale di Polizia Penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari per adulti e istituti penali per minorenni.

Dato in Roma, il

6/08/2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Bernardo Petralia